

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-571 del 07/02/2017
Oggetto	OGGETTO: Rinnovo cumulativo di concessioni di derivazione di acqua pubblica superficiale ad uso irriguo. Artt. 27 e 36, regolamento Regionale 41/2001.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-588 del 06/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno sette FEBBRAIO 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO: Rinnovo cumulativo di concessioni di derivazione di acqua pubblica superficiale ad uso irriguo. Artt. 27 e 36, regolamento Regionale 41/2001.

Premesso:

- che la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", assegna le funzioni amministrative in materia di concessioni del demanio idrico all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

- che le ditte citate negli allegati del presente atto, hanno presentato richiesta di rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale per uso irriguo o irriguo/domestico anteriormente alla scadenza naturale del titolo;

- che, ai sensi del Regolamento Regionale 41/2001, art. 27, ogni concessionario era autorizzato a continuare il prelievo nelle more del provvedimento di rinnovo, previo pagamento del canone relativo;

Verificato che:

- dall'esame delle domande di rinnovo, sia le opere di presa che la quantità e le modalità di utilizzo delle derivazioni sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto alle concessioni originarie;

- al fine della valutazione di prelievi ai sensi "Direttiva Derivazioni" dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, i prelievi di cui trattasi insistono su corpi idrici in stato "**scarso**", ma non in condizioni di stress idrico;

- l'impatto delle derivazioni sui corpi d'acqua su cui insistono è da considerarsi, ai sensi della DGR 1195/2016, lieve, sia per la quantità scarsamente significativa prelevata nell'unità di tempo e annualmente, sia per la mancata o sporadica presenza di altre derivazioni nel medesimo corpo idrico o per la previsione, nei disciplinari originari, di turnazioni da osservarsi in modo da minimizzare l'impatto del cumulo di derivazioni nell'unità di tempo;

- le derivazioni di cui trattasi sono esentate dall'applicazione di dispositivi di misurazione ai sensi della DGR 2254/2016, pag. 14, in quanto i prelievi sono sensibilmente inferiori ai 10,00 l/sec.;

- per quanto risulta agli atti, i prelievi sono congrui rispetto ai fabbisogni stimabili;

Valutato che:

- la conclusione dei procedimenti in premessa mediante l'adozione di un atto "cumulativo", può costituire uno strumento utile ai fini della semplificazione dell'attività amministrativa in carico ad ARPAE-SAC, consentendo in particolare di giungere in tempi brevi alla conclusione dei suddetti procedimenti;

- ai fini di una corretta e puntuale identificazione di ognuna delle utenze che si intendono rinnovare con il presente atto cumulativo bisogna costituire **apposita tabella identificativo-rieepilogativa** per ogni prelievo in cui siano riportati i seguenti dati:

1. numero del procedimento;
2. dati identificativi del richiedente;
3. ubicazione dell'opera di presa, dati identificativi della derivazione, comprese le coordinate UTM nel caso queste vengano modificate a qualunque titolo;
4. uso;
5. canoni e arretrati che non risultano versati/canone della concessione fino alla scadenza dell'atto;
6. versamento di eventuali altre somme dovute
7. modifica/attribuzione DMV;
8. scadenza della concessione;

Dato atto:

- che le suddette tabelle riepilogative vengono allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- che, per tutto non riguarda espressamente quanto ivi riportato, si fa riferimento al disciplinare delle concessioni di cui è stato chiesto il rinnovo;

Accertato che, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso delle derivazioni rientra nella tipologia "irriguo" o "irriguo/domestico";

Dato atto che i richiedenti:

- hanno già versato ma dovranno integrare, il pre-scritto deposito cauzionale ai sensi della L.R. 2/2015, come disposto dall'art. 154, L.R. n. 3/1999;
- debbono versare in unica soluzione il canone spettante fino alla scadenza della concessione;
- debbono provvedere al versamento dei canoni arretrati se non corrisposti;

Viste le seguenti disposizioni di legge in materia di concessioni d'acqua pubblica:

- il T.U. n. 1775/1933 e s.m.i.;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 9/1999 e s.m.i.;
- il R.R. n. 41/2001
- il D. Lgs. 387/2003;
- la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e s. m. i.;
- il Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40/2005;
- il D. Lgs n. 152/2006 e s. m. e i.;
- la D.G.R. n. 1793/2008;
- il D. Lgs. n. 1019/2010;
- il D. Lgs. n. 38/2011;
- la D.G.R. n. 65/2015;
- la L.R. n. 2/2015 e s. m. e i.;

- le D.G.R. n. 1782/2015 e n. 2067/2015;
- le deliberazioni dell'AdBPo n. 7/2015 e n. 8/2015;
- le DGR n. 1415/2016, n. 1792/2016, n. 2254/2016;

D E T E R M I N A

a) di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, alle ditte di cui agli allegati parte integrante, il rinnovo della concessione a derivare acqua pubblica dai corsi d'acqua descritti negli allegati stessi;

b) di stabilire che è dovuto il rispetto del DMV (deflusso minimo vitale, cioè la quantità di acqua da lasciare sempre nel corpo idrico per il mantenimento della sua qualità ecologica), come riportato negli allegati parte integrante.

La portata definita dovrà defluire in modo da assicurare la continuità del flusso idrico nel corpo idrico di pertinenza per cui i suddetti valori di DMV si intendono misurati a valle del punto di presa.

Nei periodi di magra, il concessionario, è tenuto a verificare la portata presente nell'alveo del corso d'acqua a valle delle opere di presa, e a sospendere il prelievo ogni qualvolta accerti, o venga accertato dall'autorità preposta, che tale portata è inferiore a quella calcolata necessario per il mantenimento in alveo del minimo deflusso vitale.

Il valore del DMV da lasciar defluire in alveo come stabilito potrà essere aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corso d'acqua interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

c) di stabilire l'eventuale versamento/integrazione al deposito cauzionale nella misura di cui agli allegati parte integrante;

d) di stabilire che resta valido il disciplinare originario delle concessioni oggetto del presente atto in tutto quanto non espressamente qui aggiunto/modificato;

e) di provvedere alla notifica del presente atto nei termini di legge, fatto salvo quanto disposto al punto precedente.

E' possibile ricorrere avverso il presente provvedimento ai sensi degli artt. 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933, entro 60 gg dalla notifica del provvedimento, secondo le rispettive competenze, al Tribunale delle Acque Territoriale o al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI e
CONCESSIONI ARPAE DI MODENA

Dott. Giovanni Rompianesi

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.